

Nessun obbligo incombe sul Fisco che intende acquisire dati bancari. E' compito della banca informare i clienti della richiesta di dati riguardanti i loro conti bancari. L'ufficio, peraltro, non è tenuto né a convocare il contribuente né ad allegare agli avvisi di accertamento la richiesta di autorizzazione all'acquisizione.

Rientra, poi, tra i poteri dell'amministrazione finanziaria fondare l'accertamento sulle risultanze bancarie. Lo ha precisato la Commissione tributaria regionale del Lazio, Sesta sezione, con la sentenza 101 del 4 luglio 2006. Del resto, l'autorizzazione ad acquisire dati bancari è un atto interno al procedimento di accertamento tributario e non è soggetto a impugnazione. Sempre la Commissione tributaria regionale di Roma, prima sezione, con la sentenza 246 del 14 dicembre 2005, ha qualificato l'autorizzazione come mero atto istruttorio privo di efficacia costitutiva.